



COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)
Servizi Socio – Assistenziali

<input checked="" type="checkbox"/>	Atti
<input checked="" type="checkbox"/>	Ragioneria
<input type="checkbox"/>	Segretario Com.le
<input type="checkbox"/>	Albo
<input type="checkbox"/>	segreteria

DETERMINAZIONE Reg. Generale N° 1251 DEL 05/12/2011

OGGETTO: "Approvazione avviso pubblico per l'erogazione dell'assegno di maternità e dell'assegno nucleo familiare per l'anno 2011".

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 65, comma 4 e ss. mm. ed ii;

Vista la legge n. 151 del 26 marzo 2001, art. 74;

Vista la rivalutazione ISTAT per l'anno 2011 della misura degli assegni mensili per il nucleo familiare e di maternità, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28/02/2011;

Considerato che, l'Amministrazione Comunale intende rendere pubblico avviso per l'erogazione dell'assegno di maternità e dell'assegno nucleo familiare per l'anno 2011, con la pubblicazione sul sito ufficiale del comune;

Visto l'avviso pubblico che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Regolamento Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Visto la L. R. n. 23/98;

D E T E R M I N A

Approvare l'avviso pubblico che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pubblicare l'avviso pubblico sul sito ufficiale del comune;

Trasmettere copia del presente provvedimento, all'Ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale.

Il Responsabile del procedimento
(Sig.ra Vincenza Bonfiglio)

Il Resp. Area Amministrativa
(dr. Salvatore Sparta)



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA
PIAZZA V. EMANUELE, n. 32 - 95011

Assessorato Solidarietà Sociale

Visto l'art. 65 della Legge n° 448 del 23/12/1998 e ss. mm. ed ii. e l'art. 74 della Legge n. 151 del 26/03/2001;
Visto il D.M. n. 452/00, come modificato dal D.M. n. 337/01;
Visto il D.M. n. 34/02;
Vista la rivalutazione, per l'anno 2011, della misura degli assegni e dei requisiti, pubblicato nella GU n. 48 del 28/02/2011.

Si informano i cittadini
Che, anche per l'anno 2011, è prevista l'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare e dell'assegno di maternità

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Spetta ai nuclei familiari:

- composti da cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato;
- con tre o più figli, tutti di età inferiore ai 18 anni, non affidati a terzi e su cui è esercitata la potestà genitoriale;
- che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE).

Ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della L. n. 184/83 e ss. mm. ed ii.. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.

Ai genitori sono equiparati gli adottanti.

Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'ISE del richiedente, è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF. Del nucleo familiare fanno parte, altresì, i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 109/98 e ss. mm. ed ii., nei casi particolari ivi previsti.

Coloro che intendano usufruire dell'**ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE**, per l'anno 2011, devono presentare istanza entro e non oltre il 31 gennaio 2012.

ASSEGNO DI MATERNITA'

Spetta:

- alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 286/98 e ss. mm. ed ii., che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del D.Lgs. n. 151/01, per ogni figlio nato, regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato, e per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, che non abbia superato i sei anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, che non abbia superato la maggiore età;
- al padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 286/98 e ss. mm. ed ii., in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato, al momento del parto, e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi;
- all'affidatario preadottivo o all'adottante senza affidamento, che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 286/98 e ss. mm. ed ii., quando sopraggiunga separazione ai sensi dell'art. 25, co. 5, della L. n. 184/83 e ss. mm. ed ii., a condizione che abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica;
- all'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 286/98 e ss. mm. ed ii., in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'art. 44, co. 3, della L. n. 184/83 e ss. mm. ed ii., a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.
- Le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, o in possesso del permesso di soggiorno CE, rilasciato a tempo indeterminato di cui ai decreti legislativi n. 3/2007 e n.30/2007.

Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'ISE del richiedente è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF. Del nucleo familiare fanno parte, altresì, i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'art.2, co. 3, del D.Lgs. n. 109/98 e ss. mm. ed ii., nei casi particolari ivi previsti.

Coloro che intendano usufruire dell'**ASSEGNO DI MATERNITA'** devono presentare istanza al Comune, entro e non oltre 6 mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento pre-adoztivo o in adozione senza affidamento.

Si avvisano i cittadini

Che appositi moduli sono in distribuzione presso l'Ufficio dei Servizi Sociali, sito in via Trifilò, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Calatabiano, li _____

IL SINDACO
(arch. Antonio Petralia)

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
(prof. La Limina Carmelo)

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
(dr. Salvatore Sparta)